

La gestione dei rifiuti abbandonati (con approfondimento su amianto) – LLGG ARPA FVG

Giovedì 16 novembre 2023 ore 10:00

Claudio Freddi – REGIONE FVG, Elena Moretti - ARPA FVG



REALIZZATO DA:





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

La gestione dei rifiuti abbandonati

attività d'accertamento amministrativo
e di polizia giudiziaria

16 novembre 2023
Palmanova (UD) – sede ARPA FVG

Ispettore forestale Claudio Freddi

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale

Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)





**...deposito temporaneo,
deposito incontrollato,
smaltimento illecito,
discarica?
abbandono?**





Art. 192 – divieto di abbandono

divieto di abbandono

**Concetto
cardine della
normativa
“rifiuti”**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee





abbandono



discarica



Non esiste in tutto il corpo normativo del D.lgs. 152/06, la definizione di discarica abusiva né un termine di valutazione quantitativo il cui superamento ammette la configurazione di una discarica abusiva.



L'art. 2, lett. g) del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, dà la seguente definizione di «discarica»: (definizione «positiva»)

«area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi

nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

Sono esclusi da tale definizione

- gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento,*
- e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale,*
- o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.*



L'art. 2, lett. g) D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, definizione di «discarica»

...a seguito di detta definizione, un deposito
temporaneo protrattosi oltre l'annualità, configura
una discarica abusiva...






...considerata quindi la definizione «positiva» di discarica

l'attività di allestimento di un'area al fine del conferimento definitivo di **rifiuti** e le attività di gestione di questi

SVOLTA

con mezzi e strutture...

...in assenza dell'obbligatoria
autorizzazione




caratterizza i contorni della
realizzazione e/o della gestione di una
discarica abusiva






È da molto tempo che la giurisprudenza di merito è chiamata ad intervenire per definire il **concetto di discarica**, fornendo diverse interpretazioni, dalle quali, al fine di configurare una discarica, emergono due indicazioni nettamente caratteristiche e distinte, quali **l'occasionalità e la temporaneità dei depositi incontrollati di rifiuti** in contrapposizione alla **condotta ripetuta che caratterizza una discarica** nonché **l'impatto di questa condotta sull'ambiente in considerazione della quantità e dello spazio occupato**.


pertanto, i caratteri che permettono di identificare la discarica abusiva (diversa dal concetto di realizzazione e gestione illecita di una discarica così come definita dal D.lgs 36/2003), rispetto al semplice e mero abbandono di rifiuti sono i seguenti:




accumulo ripetuto di rifiuti



degrado dell'area



tendenziale carattere di definitività



ATTENZIONE:
COMPRESA qualsiasi area ove i rifiuti tenuti in deposito temporaneo per più di un anno.



Sentenza Corte di Cassazione 30 maggio 2022, n. 21029



La **definizione giuridica di discarica** è rinvenibile nel D.lgs. 36/2003, articolo 2, comma 1, lett. g), ove si afferma che trattasi di un'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno".

Aggiunge la richiamata disposizione che "sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno", consentendo così, grazie all'indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione.

- Muovendo da tale definizione si è pervenuti all'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto che con univoca interpretazione ritiene che ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata,**
- è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta,**
- in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività,**
- in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato** (ex plurimis, Sezione 3, n. 18399 del 16/03/2017, Rv. 269914; Sezione 3, n. 47501 del 13/11/2013, Rv. 257996).



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

La gestione dei rifiuti abbandonati
attività d'accertamento amministrativo
e di polizia giudiziaria



Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale
Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)






Art. 192 – divieto di abbandono

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, **chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**

Concetto cardine della normativa "rifiuti"


1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee





Art. 192 – divieto di abbandono





...alcune considerazioni

Il proprietario è titolare di una posizione di garanzia tale da rendere applicabile la previsione dell'art. 40 c. 2 del c.p., ovvero **«non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»?**

Come da minoritario orientamento, il proprietario è titolare di una posizione di garanzia tale da rendere applicabile la previsione dell'art. 40 c. 2 del c.p., in applicazione dell'art. 2051 c.c., per il quale **ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che si ha in custodia.**

Giurisprudenza amministrativa (prevalente), ha però **escluso** che l'art. 2051 c.c. possa definire l'esistenza di tale obbligo (Cons. di Stato, V sez. nr. 935/2005).

Tale posizione è stata espressa anche da giurisprudenza penale (Cass. Pen. III sez. nr. 39641/07 + altre).

Quando può manifestarsi allora la responsabilità del proprietario?

Quando i rifiuti **«siano depositati da terzi con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del titolare, trattandosi, in sostanza, di una vera e propria condotta di compartecipazione agevolatrice che giustifica la responsabilità del proprietario** (Cass. Pen., III sez., nr. 50634/2014).

Pertanto, all'atto di un servizio che riscontri la presenza di rifiuti abbandonati, **l'organo intervenuto dovrà effettuare un accertamento in contraddittorio con i soggetti interessati particolarmente puntuale ed approfondito**, al fine di fornire quelle necessarie informazioni all'autorità amministrativa competente (Sindaco) a sostegno degli atti di competenza.



Sanzioni



Articolo 255 - Abbandono di rifiuti

Comma 1: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, (abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese ed enti)

- chiunque,**
- in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2,** (abbandono di rifiuti solidi o liquidi) **226, comma 2,** (imballaggi) **e 231, commi 1 e 2,** (veicoli fuori uso)
- abbandona**
- o deposita rifiuti**
- ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee**

- è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro.**

- Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.**

Novità
introdotta
dall'art. 6-ter
della Legge n.
137/23, in
vigore dal
10.10.23



Articolo 255 - Abbandono di rifiuti

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)

- è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta.**
- Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis (mozziconi dei prodotti da fumo), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio**

...rimane amministrativo.



Articolo 255 - Abbandono di rifiuti

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecento cinquanta.

Comma 3: Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, (per l'abbandono di rifiuti solidi o liquidi) o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, (separazioni rifiuti miscelati)

è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

il beneficio della sospensione condizionale della pena

può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3,

ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.



Art. 231, c. 5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Comma 4: Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

***Vedere D.lgs. 121/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni"**



...ma in presenza di un procedimento penale quando e come è possibile informare l'autorità amministrativa competente per l'applicazione dell'Ordinanza di cui all'art. 192, c. 3 del D.lgs. 152/2006?

Si può? Si deve? E' una facoltà?





Art. 191

**Ordinanze contingibili e urgenti
e poteri sostitutivi**

...emesse dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della provincia ovvero dal Sindaco

...per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti

sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'ambiente, Ministro della salute, Ministro delle attività produttive, Presidente della regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione

...hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi

...indicano le norme a cui si intende derogare

...possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti

...consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea

**Art. 192,
c. 3**

Ordinanza

**il Sindaco dispone con ordinanza
la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti**

il ripristino dello stato dei luoghi

**procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate se
questi non provvedono**

**Circolare MATTM 5982 del 22.04.2016 Inviata alle
Regioni con l'ordine di inviarla a tutti gli Enti locali**



Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di *raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti* in mancanza della prescritta *autorizzazione, iscrizione o comunicazione* di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti *non pericolosi*;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di *rifiuti pericolosi*.

Giurisprudenza - Cass. Sez. III n. 4209 del 1 febbraio 2023 (UP 10 gen 2023)

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, è **reato istantaneo**, essendo sufficiente **anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale**, purché costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla **non occasionalità della condotta** rileva una **minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività**

1. Chiunque esercita una delle attività di cui **all'allegato VIII alla Parte seconda** senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro...





Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 2: Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti

- che abbandonano**
- o depositano in modo incontrollato i rifiuti**
- ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee**
- in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2:**





Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata


Comma 3: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, **chiunque realizza o gestisce** una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da **euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila** se la discarica è destinata, **anche in parte**, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **consegue la confisca dell'area** sulla quale è realizzata la discarica abusiva **se** di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Dlgs 3.04.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – p. II - Procedure per la Via, la Vas e l'ippc
Art. 29 sexies - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29 quattordicesimo - Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui **all'allegato VIII alla Parte seconda** senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro...





**...sono applicabili le
misure «prescrittive»
ex art. 318-bis D.lgs 152/2006
agli illeciti di «abbandono» e «discarica abusiva»?**




Legge 22 maggio 2015, n. 68 -Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Con la Legge 22 maggio 2015, n. 68a Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, sono state introdotte nel Codice penale nuove fattispecie di delitti in materia ambientale;

È stata altresì introdotta, dopo la Parte VI del D.lgs 152/06, una **Parte VI-bis, che recita:**

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale
Il cui ambito di applicazione è il seguente:



Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano **alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette**



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

La gestione dei rifiuti abbandonati
attività d'accertamento amministrativo
e di polizia giudiziaria

Ispettore forestale dott. Claudio Freddi
Responsabile PO Coordinamento Attività Vigilanza Ambientale territoriale – NOAVA
claudio.freddi@regione.fvg.it

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
P.O. Coordinamento attività di vigilanza ambientale territoriale

Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA)



Scuola per l'ambiente Arpa FVG 2023

La gestione dei rifiuti abbandonati (con approfondimento su amianto) LLGG ARPA FVG

Elena Moretti
Arpa FVG

16 novembre 2023



Riferimento tecnico operativo per la gestione dei rifiuti abbandonati, in particolare **per il personale di ARPA FVG** coinvolto nelle attività di vigilanza e controllo ambientale

Uniformità delle procedure di attività ispettive e di controllo sul territorio regionale

Corrette forme di **collaborazione con gli altri Enti e Soggetti** coinvolti per la gestione dei rifiuti abbandonati

Sinergia, coordinamento e scambio di informazioni tra gli Enti e le autorità competenti

Approfondimento su abbandono di rifiuti contenenti **amianto**

<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/pubblicazioni/linee-guida-per-la-gestione-dei-rifiuti-abbandonati/>

D.Lgs. 152/2006

Art. 192. Divieto di abbandono

1. L'**abbandono e il deposito incontrollati** di rifiuti **sul suolo** e **nel suolo** sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

ABBANDONO di RIFIUTI

Aree pubbliche

strade, parchi, spiagge, rive di corsi d'acqua, fuori dai cassonetti, strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico

Aree private ma non sedi di attività produttive

(es. aree agricole, pertinenze di edifici residenziali)



**DEPOSITO INCONTROLLATO
di RIFIUTI**

**Are private sedi di
attività produttive
(es. artigianali,
commerciali, industriali)**



ABBANDONO di RIFIUTI



COMUNE



Aree pubbliche

strade, parchi, spiagge, rive di corsi d'acqua, fuori dai cassonetti, strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico

Aree private ma non sedi di attività produttive

(es. aree agricole, pertinenze di edifici residenziali)

se il responsabile/proprietario dell'area è individuato

Con ORDINANZA impone la rimozione, l'avvio a recupero o smaltimento e il ripristino dei luoghi

se il responsabile NON è individuato o non provvede

Procede all'ESECUZIONE IN DANNO e al recupero delle spese

Art. 183 c. 1 lett. b-ter p.to 4 D.Lgs. 152/2006)

RIFIUTI URBANI

**DEPOSITO INCONTROLLATO
di RIFIUTI**

**Aree private sedi di attività
produttive
(es. artigianali,
commerciali, industriale)**



**SOGGETTI
PREPOSTI AL
CONTROLLO**

**ARPA FVG
NOAVA
NOE
Corpo forestale
Polizia locale
Altri Organi di controllo**



Disposizioni e procedure sanzionatorie



EMERGENZA

qualsiasi situazione critica causata da un evento eccezionale che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l'immediata incolumità delle persone e/o dei beni/strutture e/o dell'ambiente e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità

EMERGENZA AMBIENTALE

emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo e che può generare conseguenze anche rilevanti

Arpa FVG  **Sistema di Risposta alle Emergenze (SRE)**

 <p>agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dei rischi veneto ciulia</p>	<p>Linea Guida</p> <p>LINEE GUIDA TECNICHE OPERATIVE PER LE ATTIVITA' DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE</p>	 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p>LG 22.02 Ed. 2 rev. 1 – 13.09.22</p>	<p>Pag.1 di 30</p>

**LINEE GUIDA TECNICO OPERATIVE PER LE ATTIVITA' DEGLI
OPERATORI DEL SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE**

Attivazione di ARPA esclusivamente da parte di Enti/Soggetti competenti



Eventi che di norma richiedono l'attivazione del SRE di ARPA FVG in emergenza/urgenza


- **contaminazioni di corpi idrici** superficiali evidenziati da morie di pesci o dovuti a **scarichi fuori norma** o a **sversamento** di sostanze inquinanti
- **incendi** o **emissioni** anomale di sostanze inquinanti da camini industriali **in aria**
- potenziali **inquinamenti di suolo** dovuti a sversamento di sostanze inquinanti
- rinvenimento di **sorgenti radioattive**
- eventi in **aziende a rischio di incidente rilevante** di cui al D.Lgs. 105/15
- ritrovamento di **rifiuti abbandonati** che possano dar luogo a **dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente**


Attivazione di ARPA esclusivamente da parte di Enti/Soggetti competenti



Eventi che di norma NON richiedono l'attivazione del SRE di ARPA FVG

- **molestie acustiche**
- **molestie olfattive** che non comportano un immediato pericolo per l'ambiente
- **campi elettromagnetici**
- eventi il cui accadimento è riscontrabile continuativamente o con frequenze stabili che possono essere affrontati durante il normale orario di servizio (ad esempio **esposti**)
- **amianto**, qualora l'evento non sia riconducibile a casi che comportino pericoli immediati per l'ambiente
- **rifiuti urbani** ingombranti o **inerti**





RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

Operazioni successive alla rimozione dei rifiuti su suolo

RIFIUTI INTERRATI

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti interrati

Operazioni successive alla rimozione dei rifiuti interrati

RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

- ➔ Identificazione del **sito** possibilmente con coordinate GPS
- ➔ Elaborazione di una **scheda descrittiva** dell'uso e dello stato del sito corredata di **report fotografico**
- ➔ Determinazione/stima del **volume** dei rifiuti e della **superficie** dell'area di sedime interessata



RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

In caso di **rifiuti**:

- **classificabili a vista**
- **palesamente non pericolosi**
- conferibili nei centri di raccolta comunali (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.)



rimozione e trasporto, con relativo codice EER, dal **gestore del servizio di raccolta** di rifiuti urbani (o trasportatore iscritto all'Albo) presso il **Centro di raccolta** rifiuti del Comune oppure ad un **impianto** autorizzato

RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

In caso di **rifiuti**:

- **NON classificabili a vista** (es. fusti, bidoni, big-bags, ecc.)
- **eterogenei** o rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio



rimozione e trasporto, con relativo codice EER*, tramite **trasportatore iscritto all'Albo Nazionale** dei gestori ambientali presso un **impianto di recupero o smaltimento rifiuti autorizzato**

**Se difficile attribuzione del EER, ai soli fini della rimozione e trasporto, può essere attribuito il EER 20 03 01 rifiuti urbani indifferenziati*

RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

In caso di sospetti **rifiuti pericolosi**



- messa in sicurezza e delimitazione dell'area
- intervento di una **ditta specializzata** per la **caratterizzazione**
- attribuzione del codice EER corretto ai fini delle successive fasi di recupero o smaltimento
- eventuale campionamento e indagini analitiche svolte dalla ditta incaricata
- eventuale acquisizione di ARPA di un'aliquota dei campioni prelevati

RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

In caso di **rifiuti** totalmente o parzialmente **combusti**




- valutazione accurata della tipologia di eventuali rifiuti circostanti non combustibili ancora presenti
- **campionamento** e **indagine analitica** per definire le eventuali caratteristiche di pericolosità per le successive fasi di recupero o smaltimento
- determinazione dei parametri **IPA, PCDD/PCDF**, oltre ad eventuali ulteriori parametri scaturenti da osservazioni in campo

RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti su suolo

In caso di sospetta presenza di **rifiuti radioattivi**



- **Segnalazione a PREFETTURA**
- **Piani Provinciali di intervento delle Prefetture**
- **Intervento ARPA FVG e/o Vigili del Fuoco**



RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni successive alla rimozione dei rifiuti su suolo

Ripristino dello stato dei luoghi e pulizia della superficie interessata dall'abbandono/deposito incontrollato

CASO 1

Sito **PAVIMENTATO** (asfalto/cemento)

Rifiuti palesemente **inerti** o che **non**
danno luogo ad **eluati e cessioni**



non necessarie ulteriori azioni

RIFIUTI SU SUOLO

Operazioni successive alla rimozione dei rifiuti su suolo

CASO 2

Sito **NON PAVIMENTATO** (terreno/sassi)
Rifiuti **pericolosi** o che possono dare luogo ad
eluati e cessioni
Evidenze oggettive di una potenziale
contaminazione

asportazione di uno **strato di terreno di almeno 10 cm**, gestito come rifiuto, previa caratterizzazione

indagini preliminari volte ad escludere la sussistenza di un sito potenzialmente contaminato (art. 242 c. 2 D.Lgs. 152/06)

evidenze di contaminazione

Superamento delle CSC

sì

NO

in funzione della destinazione d'uso del sito
Parte IV Titolo V D.Lgs. 152/2006

non necessarie ulteriori azioni

RIFIUTI INTERRATI

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti interrati

- ➔ **Sospensione** delle operazioni di **movimentazione** del terreno
- ➔ **Delimitazione dell'area**
- ➔ **Caratterizzazione merceologica** dei rifiuti (ispezione visiva)
- ➔ Eventuale **campionamento e analisi** per corretta classificazione dei rifiuti (secondo le norme Uni 10802)



RIFIUTI INTERRATI

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti interrati

In caso di **rifiuti** costituiti da **frazioni sufficientemente grandi e ben distinguibili**



Rimozione/separazione dei rifiuti dal terreno e trasporto, con relativo codice EER, tramite **trasportatore iscritto all'Albo Nazionale** dei gestori ambientali presso un **impianto di recupero o smaltimento rifiuti autorizzato**

Piano di **campionamento ed analisi del terreno privo di rifiuti** per stabilirne la corretta gestione

RIFIUTI INTERRATI

Operazioni preliminari alla rimozione dei rifiuti interrati

In caso di **rifiuti** costituiti da **frazioni piccole e non separabili** dal terreno



Scavo controllato che dovrà spingersi nel suolo dell'area interessata fino ad escludere la presenza di rifiuti


Avvio ad impianto autorizzato al recupero o smaltimento della porzione di **terreno frammisto ai rifiuti** risultante dallo scavo



RIFIUTI INTERRATI

Operazioni successive alla rimozione dei rifiuti interrati

Verifica del fondo scavo e delle pareti del terreno



RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO

Es. Lastre di copertura, tubazioni, serbatoi

- Ispezione visiva
- Campionamento e caratterizzazione analitica solo in caso di dubbi
- **EER 170605*** Materiali da costruzione contenenti amianto
- **Ditta abilitata a rimozione e trasporto amianto iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 10 A o 10B) presenta una Notifica/Piano di lavoro**
- **Rimozione e trasporto ad un impianto autorizzato**
- **Ripristino dello stato dei luoghi** attraverso le azioni previste nel caso di ritrovamento di rifiuti su suolo



RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO

Frammenti mescolati ad altri rifiuti

Frazioni sufficientemente grandi e ben distinguibili dagli altri rifiuti



Valutazione caso per caso dell'effettiva possibilità di separazione dei frammenti contenenti amianto dagli altri rifiuti in accordo con le Autorità competenti

Frazioni piccole dimensioni e NON ben distinguibili dagli altri rifiuti



Rimozione e **smaltimento** dell'intero volume in impianto autorizzato come **rifiuto pericoloso contenente amianto**

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO INTERRATI

- ➔ **Sospensione** delle operazioni di **movimentazione** del terreno
- ➔ **Delimitazione dell'area**
- ➔ **Caratterizzazione** dei rifiuti (ispezione visiva)
- ➔ Eventuale **campionamento e analisi** per corretta classificazione dei rifiuti
- ➔ **Ditta abilitata a rimozione e trasporto amianto iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** (categoria 10 A o 10B) presenta una **Notifica/Piano di lavoro**
- ➔ Determinazione analitica di pareti e fondo scavo per la verifica del **rispetto delle CSC** (ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06)

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO INTERRATI

Frazioni **sufficientemente grandi e ben distinguibili** dal terreno



Valutazione caso per caso dell'effettiva **possibilità di separazione dei frammenti contenenti amianto dal terreno** in accordo con le Autorità competenti

terreno rimosso e privato dei frammenti di amianto sottoposto ad **analisi**

frammenti di amianto smaltiti come rifiuti speciali pericolosi



3 CASI

amianto superiore a 1000 mg/kg: avvio a smaltimento come rifiuto speciale pericoloso

amianto tra 100 e 1000 mg/Kg: valutazione caso per caso con possibilità di riutilizzare il terreno

amianto inferiore a 100 mg/Kg: riutilizzo come sottoprodotto o avvio ad altre modalità di gestione (ai sensi del DPR 120/2017) o smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO INTERRATI

Frazioni **piccole dimensioni** e **NON ben distinguibili** dal terreno



Rimozione e **smaltimento** dell'intero volume di terreno come
rifiuto pericoloso contenente amianto



AMIANTO

Presenza negli edifici



I materiali che possono contenere amianto sono:


- **Elementi di copertura** quali tegole, lastre ondulate o piane;
- **Pareti, controsoffittature** con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;
- **Intonaci** per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco;
- **Linoleum** e piastrelle per pavimenti;
- **Tubi e vasche** per l'acqua potabile e le acque reflue;

- 5 Lastre di copertura in cemento-amianto
- 6 Pannelli di protezione in cemento-amianto
- 7 Controsoffitto con pannelli contenenti amianto
- 8 Soffitto intonacato con amianto applicato a spruzzo
- 9 Vasca per l'acqua in cemento-amianto
- 10 Tubazioni con coibentazione in amianto



Fonte: Arpa Piemonte

Linee guida per la **segnalazione**, **tracciabilità** e metodo di valutazione dello **stato di conservazione e pericolosità** di manufatti contenenti amianto - rev 2023



coordinare le risorse e dare indicazioni univoche sulle modalità di segnalazione e tracciabilità

- segnalazione negli ambienti di lavoro
- segnalazione da parte di soggetti terzi
- comunicazione da parte di proprietari di edifici privati
- comunicazione di materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile

[https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/allegati/Allegato 1 alla Delibera 868-2023.pdf](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/allegati/Allegato_1_alla_Delibera_868-2023.pdf)

Linee guida finalizzate alla **microraccolta** di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione - rev 2023



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 867 DEL 1 GIUGNO 2023



LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA
MICRORACCOLTA DI AMIANTO DA
PARTE DEI COMUNI E DEI
PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE

Rev.2023

[https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/allegati/Allegato 1 alla Delibera 867-2023.pdf](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/allegati/Allegato_1_alla_Delibera_867-2023.pdf)

A.R.A.m. Archivio Regionale Amianto

Mappatura georeferenziata dei manufatti contenenti amianto rilevati sul territorio regionale nell'ambito delle mappature promosse dalla Regione FVG o a seguito di specifiche segnalazioni

ARAM Variazione censimento 2019/3

Funzioni Personali
Imposta ASS di lavoro
Gestione Sistema

Anagrafica Persona
Anagrafica Enti/Aziende
Anagrafica Dichiarante
Anagrafica Rilevatore

Censimento Amianto
Ricerca per ID_Unità
Elenco abilitati ad ARAM
Percentuale Smaltimento
Ricerca per ID_PUNTO
Dati Smaltimento
Crea Report Censimenti
Dati Sorvolo

Denominazione/Descrizione Sito (*)
Comune (*)
Indirizzo
Frazione
Coordinate proposte
Coordinate reali (*)
Stato coordinate (*)
Effettiva area ricompresa nel perimetro del sito (mq)
Area di estensione del sito (mq) (*)
Tipo punto (*)
Riferimento catasto

Offici pubblici
TRIESTE
Piazza GUGLIELMO OBERDAN
Lat. 45.854161 Long. 13.776709
Lat. 45.854161 Long. 13.776709
Confermata
930
Area di estensione del sito (mq) 500-5000
Centroide struttura
Comune Foglio Mappale Sub.

Descrizione del Punto	Punteggio	Tipo superficie	Forma prevalente	Tipo amianto	Um	Q.ta
colombazione tubi impianto termico	205,00				G	700

Documenti allegati

<https://aram.regione.fvg.it/>


Mappatura con drone su 25 Comuni



Enti e soggetti coinvolti

Collaborazione,
trasversalità e
sinergia

Approccio
informatizzato,
integrato e trasversale
tra ambiente e salute



Aggiornamento costante della presenza di amianto sul territorio
Monitoraggio su interventi di bonifica e rimozione
Pianificazione di interventi efficaci e mirati, in base a quantità e stato di conservazione
Programmazione e definizione contributi per attività di rimozione
Individuazione fabbisogno impiantistico



Eagle FVG

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Torna ai risultati

Scheda oggetto

CODICE: MCA_TRIESTE_159	AREA_MQ: 1342.7
CLASSIFICAZIONE: AMIANTO	STATO: PESSIMO
IMMAGINE: Visualizza scheda	NOTE: n.d.
LONGITUDINE: 13.809022	LATITUDINE: 45.615293
ULTIMA_DATA_VOLO: 24-DEC-19	ID_UNITA: 0087480320065
DATA_INSERIMENTO: 17-APR-20	DATA_AGGIORNAMENTO: n.d.
STATO_SMALTIMENTO: Non Smaltito	

REGIONE FVG, © OpenStreetMap

<https://eaglefvg.regione.fvg.it/eagle/main.aspx?configuration=guest>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Elena Moretti

ARPA FVG

Funzione di Staff del Direttore Tecnico Scientifico

e-mail: elena.moretti@arpa.fvg.it